DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE

Art. 10

Disposizioni in materia di redditometro

All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti». E' abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia' notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme gia' pagate.

Versione in vigore dal 14 luglio 2018, non più in vigore dal 12 agosto 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese
Estremi	Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87
Capo	IV — Misure in materia di semplificazione fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-dignita-dei-lavoratori-e-delle-imprese/art-10-disposizioni-in-materia-di-redditometro/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it